

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-428 del 26/01/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di MIRANDOLA (MO), via GRAMSCI n. 337 e via PUNTA n. 5, richiesta dalla ditta AUTOCARROZZERIA IMPERIALE SRL per l'attività di verniciatura, controllo qualità finitura e ritocco di carrozzerie di automobili, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE. Rif. SUAP n. 753/2025 Prat. Sinadoc n. 31063/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-435 del 26/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventisei GENNAIO 2026 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di MIRANDOLA (MO), via GRAMSCI n. 337 e via PUNTA n. 5, richiesta dalla ditta AUTOCARROZZERIA IMPERIALE SRL per l'attività di verniciatura, controllo qualità finitura e ritocco di carrozzerie di automobili, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE.

Rif. SUAP n. 753/2025

Prat. Sinadoc n. 31063/2025

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 68/2025 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 111/2024. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 4475 del 06/09/2023 e rilasciata dal SUAP il 13/09/2023;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Mirandola in data 26/09/2025 (protocollo SUAP n. 40024) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n. 172306 del 30/09/2025 dalla ditta **AUTOCARROZZERIA IMPERIALE SRL** (P.IVA. 02263470367), con sede legale via Galileo Barbi n. 15, Mirandola (MO), per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di verniciatura, controllo qualità finitura e ritocco di carrozzerie di automobili svolta presso lo stabilimento ubicato in **via GRAMSCI n. 337 e via PUNTA n. 5** Comune di **MIRANDOLA (MO)** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006; (modifica)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995; (modifica)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);

- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 "DECRETO ODORI";
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota protocollo n. 177163 del 07/10/2025, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Comune;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 209273 del 25/11/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

CONSIDERATO che i Bollettini PagoPA per il versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae sono stati generati e successivamente trasmessi alla ditta in data 06/10/2025 e 26/01/2026;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della

conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;

2. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **AUTOCARROZZERIA IMPERIALE SRL** (P.IVA. 02263470367) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di **MIRANDOLA (MO) via GRAMSCI n. 337 e via PUNTA n. 5**, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006	Arpae
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Mirandola

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- *Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006";*
 - *Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";*
4. di DARE ATTO che la presente determina:
- confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Mirandola (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A.
- **per quanto riguarda le emissioni in atmosfera**, dalla data di messa in esercizio delle emissioni in atmosfera nella configurazione autorizzata con il presente atto, ovvero;
 - **per quanto riguarda il rumore**, dalla data di messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione autorizzata: a tal fine, deve essere predisposta dal titolare dell'AUA una specifica dichiarazione dell'avvenuta realizzazione delle modifiche in conformità alla presente determinazione; copia originale di tale dichiarazione deve essere conservato presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità di controllo.
6. di DARE ATTO, altresì, che secondo la procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae (rif. P85008/ER), il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con il rilascio da parte del SUAP della determinazione DET-AMB-2023-4475 del 06/09/2023, pertanto con **validità fino al 13/09/2038**, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n.59/2013;
7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

9. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
11. DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc 31063/2025

ALLEGATO C

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
 ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **AUTOCARROZZERIA IMPERIALE SRL**, presso lo stabilimento sito in **via GRAMSCI n. 337 e via PUNTA n. 5 a MIRANDOLA (MO)**, svolge l'attività di verniciatura, controllo qualità finitura e ritocco di carrozzerie di automobili.

La domanda è relativa ad una modifica sostanziale dell'impianto dovuta all'implementazione del servizio di "personalizzazione delle scocche", nello specifico è prevista:

- la sostituzione di tre cabine che a livello impiantistico si collocano come "cabine di lucidatura" con un'unica area open space di levigatura (Viale Gramsci 337)
- la sostituzione di una cabina di verniciatura a gas dedicata ai rework con una modello elettrico (Via Punta 5)
- la rimodulazione dei quantitativi di prodotti utilizzati, con inserimento di prodotti vernicianti sia a solvente che ad acqua
- per tutta la lavorazione: passare su due turni da 8 ore ciascuno, relativi al solo periodo diurno

Relativamente alle emissioni in atmosfera, dalla documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, risulta:

Stabilimento v.le Gramsci n. 337

- la modifica dei punti di emissione (aumento durata): **E1, E2, E6, E7, E24, E29, E30, E31, E32**
- la dismissione dei punti di emissione: **E3, E4, E5**
- la installazione dei nuovi punti di emissione: **E36, E37, E38, E39, E40**
- la presenza di impianti termici industriali per cabine di verniciatura/ritocco 1, 2, 3: **A** (PTN 400 kW), **B** (PTN 400 kW), (PTN <35 kW), e per cabine di levigatura **C** (PTN 150x3 kW)
- la presenza di impianto termico civile per riscaldamento capannone di potenza termica complessiva < 3 MW;

Stabilimento v. Punta n. 5:

- la modifica dei punti di emissione (aumento durata): **E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E25, E26, E27, E28, E33, E34, E35**
- la installazione del nuovo punto di emissione: **E41**
- la dismissione del punto di emissione: **E23, L**
- la presenza di impianti termici industriali per cabine di verniciatura 1, 2, 3: **D, E, F** (PTN 400 kW cad), per forni di essiccazione linea 1, 2, 3; **G, H, I** (PTN 250 kW cad)
- la presenza di impianto termico civile per riscaldamento capannone di potenza termica <3 MW;

e il seguente consumo di materie prime (Stab. v.le Gramsci + Stab. v. Punta):

- vernici base solvente pronto uso per verniciatura/ritocchi scocche colori speciali	21.000 kg/anno
- vernice base acqua pronto uso per verniciatura/ ritocchi scocche colori speciali	9.750 kg/anno
- solventi per lavaggio pistole	2.500 kg/anno
- pasta lucidante	1.250 kg/anno

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 4475 del 06/09/2023;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti alle emissioni in atmosfera:

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 209273 del 25/11/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; in cui si evidenzia che:
 - all'interno dell'area di preparazione delle cabine di levigatura (E36-E37-E38) sarà presente un impianto di aspirazione centralizzato per l'aspirazione delle polveri generate. Saranno inoltre presenti aspirazioni direttamente sugli utensili di levigatura per la rimozione alla fonte della maggior parte del particolato. La turbina aspiratrice avrà un'emissione separata identificata in E39 ed E40.
 - I filtri delle emissioni E36, E37, E38 risultano in deroga in quanto vi è la presenza di altri stadi di filtrazione. La sezione filtrante di ogni sezione è composta da un primo strato sotto griglia avente superficie di 40 mq cada sezione + la sezione a tasche. La sezione a tasche presenta una superficie di 6 mq cada sezione.

VISTE le considerazioni contenute nei pareri acquisiti in precedenti istruttorie:

- all'interno dell'area di preparazione sarà presente un impianto di aspirazione centralizzato per l'aspirazione delle polveri generate dall'utensile di levigatura e carteggiatura. In particolare ogni utensile sarà collegato ad un tubo che aspirerà le polveri generate direttamente dall'utensile e convoglierà le polveri ad un impianto di abbattimento a turbina separato che ne garantirà l'abbattimento prima dell'emissione in atmosfera. La turbina aspiratrice avrà un'emissione separata identificata in E30 ed E34.
I sistemi di abbattimento delle polveri, a servizio dei levigatori orbitali, risultano conformi alla migliore tecnologia disponibile.
- Il bruciatore della cabina verniciatura di Via Punta 5 (E35) è alimentato a termoinduzione.
- il filtro dell'emissione E29 è stato valutato in deroga in quanto nonostante la velocità di filtrazione sia superiore agli standard regionali sono presenti altri stadi di filtrazione.
- i filtri delle emissioni E31 e E32 sono stati valutati in deroga in quanto nonostante la velocità di filtrazione sia superiore agli standard regionali è presente in entrambi i casi un primo stadio sottogrigliato con superficie pari a 40 mq.
- i filtri delle emissioni E33 e E35 sono stati valutati in deroga in quanto nonostante la velocità di filtrazione sia superiore agli standard regionali è presente in entrambi i casi un primo stadio sottogrigliato con superficie pari a 30 mq.

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle indicate nella planimetria emissioni e schematizzate nella tabella sotto riportata.

Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Stabilimenti siti in v.le Gramsci n. 337 e in v. Punta n. 5

Capacità Nominale	0,0532 t COV/giorno
Consumo massimo teorico di solvente	13,3 t COV/anno (250 giorni)
Emissione convogliata (teorica)	9,98 t COV/anno
Emissione diffusa annua (teorica)	3,32 t COV/anno

Valore limite di emissione diffusa : 25% di input di solvente

Stabilimento v. le Gramsci n. 337

Emissi one n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altez za m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Depuratore	Autocontro lli
E1	Cabina verniciatura e ritocco	36.000	9	16	Polveri totali	3	Filtri a pannelli+filtri a cartucce	Annuale
					COV (come c-org tot)	50		
E2	Cabina verniciatura e ritocco+macchina lavapistole	36.000	9	16	Polveri totali	3	Filtri a pannelli+filtri a cartucce	Annuale
					COV (come c-org tot)	50		
E6	Ricambi aria aree lucidatura	2.500	9	16	Polveri totali	10	-	-
E7	Ricambi aria aree lucidatura	2.500	9	16	Polveri totali	10	-	-
E24	Cabina verniciatura, decorazione e appassimento	10.000	9	16	Polveri totali	3	Filtro a pannelli	Annuale
					COV (come c-org tot)	50		
E29	Lucidatura e levigatura	6.000	9	16	Polveri totali	3	Filtro a tasche	Annuale
E30	Turbina utensili area lucidatura e levigatura (n. 5 postazioni)	525	9	16	Polveri totali	3	Filtro a tessuto	Annuale
E31	Cabina di verniciatura rework+bruciatore vena d'aria (370 kW)	44.000	9	16	Polveri totali	3	Filtro a cartucce	Annuale
					COV (come c-org tot)	50		
E32	Cabina di verniciatura rework+bruciatore vena d'aria (370 kW)	44.000	9	16	Polveri totali	3	Filtro a cartucce	Annuale
					COV (come c-org tot)	50		
E36	Levigatura	16.000	9	16	Polveri totali	3	Filtro a tasche	Annuale
E37	Levigatura	16.000	9	16	Polveri totali	3	Filtro a tasche	Annuale
E38	Levigatura	16.000	9	16	Polveri totali	3	Filtro a tasche	Annuale
E39	Turbina utensili levigatura	530	9	16	Polveri totali	3	Filtro a tessuto	Annuale

Emissione n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Depuratore	Autocontrollo
E40	Turbina utensili levigatura	530	9	16	Polveri totali	3	Filtro a tessuto	Annuale
A	Impianto termico per cabina di verniciatura/ritocco 1 (400 kW)	-	-	-	Polveri totali*	5**	-	-
					Ossidi di Zolfo (SO ₂)*	35**		
					Ossidi di Azoto (NO ₂)*	350		
B	Impianto termico per cabina di verniciatura/ritocco 2 (400 kW)	-	-	-	Polveri totali*	5**	-	-
					Ossidi di Zolfo (SO ₂)*	35**		
					Ossidi di Azoto (NO ₂)*	350		
-	Impianto termico per cabina di verniciatura/ritocco 3 (34 kW)	-	-	-	-	-	-	-
C	Impianto termico cabine di levigatura 3 linee (150 kW x 3)	-	-	-	Polveri totali*	5**	-	-
					Ossidi di Zolfo (SO ₂)*	35**		
					Ossidi di Azoto (NO ₂)*	350		

Stabilimento V. Punta n. 5

Emissione n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Depuratore	Autocontrollo
E11	Cabina di preparazione linea 1	20.000	9	16	Polveri totali	3	Filtro polveri su utensile di carteggiatura+filtro a pannelli+filtro a cartucce	Annuale
E12	Cabina di verniciatura scocche linea 1	62.000	9	16	Polveri totali	3	Filtro a pannelli+filtro a cartucce	Annuale
					COV (come c-org tot)	50		
E13	Forno essiccazione linea 1	6.000	9	16	COV (come c-org tot)	50	-	Annuale
E14	Cabina di preparazione linea 2+macchina lavapistole	20.000	9	16	Polveri totali	3	Filtro polveri su utensile di carteggiatura+filtro a pannelli+filtro a cartucce	Annuale
					COV (come c-org tot)	50		
E15	Cabina di verniciatura scocche linea 2	62.000	9	16	Polveri totali	3	Filtro a pannelli+filtro a cartucce	Annuale
					COV (come c-org tot)	50		

Emissione n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Depuratore	Autocontrollo
E16	Forno essiccazione linea 2	6.000	9	16	COV (come c-org tot)	50	-	Annuale
E17	Cabina di preparazione linea 3+macchina lavapistole	20.000	9	16	Polveri totali	3	Filtro polveri su utensile di carteggiatura+filtro a pannelli+filtro a cartucce	Annuale
					COV (come c-org tot)	50		
E18	Cabina di verniciatura scocche linea 3	62.000	9	16	Polveri totali	3	Filtro a pannelli+filtro a cartucce	Annuale
					COV (come c-org tot)	50		
E19	Forno essiccazione linea 3	6.000	9	16	COV (come c-org tot)	50	-	Annuale
E20	Ricambi aria area lucidatura	2.500	9	16	Polveri totali	10	-	-
E21	Ricambi aria area lucidatura	2.500	9	16	Polveri totali	10	-	-
E22	Ricambi aria area lucidatura	2.500	9	16	Polveri totali	10	-	-
E25	Box preparazione colori paint-stop	1.700	9	16	COV (come c-org tot)	50	-	Annuale
E26	Ricambio aria zona lucidatura	20.000	9	16	Polveri totali	10	-	-
E27	Ricambio aria zona lucidatura	20.000	9	16	Polveri totali	10	-	-
E28	Ricambio aria zona lucidatura	20.000	9	16	Polveri totali	10	-	-
E33	Cabina di preparazione	15.000	9	16	Polveri totali	3	Filtro a cartucce	Annuale
E34	Turbina utensili cabina di preparazione (n. 2 postazioni)	320	9	16	Polveri totali	3	Filtro a tessuto	Annuale
E35	Cabina di verniciatura/ essiccazione	40.000	9	16	Polveri totali	3	Filtro a cartucce	Annuale
					COV (come c-org tot)	50		
E41	Cabina elettrica verniciatura/ essiccazione	38.000	9	16	Polveri totali	3	Filtro a cartucce #	Annuale
					COV (come c-org tot)	50		

Emissione n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Depuratore	Autocontrollo
D	Impianto termico per cabina di verniciatura linea 1 (400 kW)	-	-	-	Polveri totali*	5**	-	-
					Ossidi di Zolfo (SO ₂)*	35**		
					Ossidi di Azoto (NO ₂)*	350		
E	Impianto termico per cabina di verniciatura linea 2 (400 kW)	-	-	-	Polveri totali*	5**	-	-
					Ossidi di Zolfo (SO ₂)*	35**		
					Ossidi di Azoto (NO ₂)*	350		
F	Impianto termico per cabina di verniciatura linea 3 (400 kW)	-	-	-	Polveri totali*	5**	-	-
					Ossidi di Zolfo (SO ₂)*	35**		
					Ossidi di Azoto (NO ₂)*	350		
G	Impianto termico per forno di essiccazione linea 1 (250 kW)	-	-	-	Polveri totali*	5**	-	-
					Ossidi di Zolfo (SO ₂)*	35**		
					Ossidi di Azoto (NO ₂)*	350		
H	Impianto termico per forno di essiccazione linea 2 (250 kW)	-	-	-	Polveri totali*	5**	-	-
					Ossidi di Zolfo (SO ₂)*	35**		
					Ossidi di Azoto (NO ₂)*	350		
I	Impianto termico per forno di essiccazione linea 3 (250 kW)	-	-	-	Polveri totali*	5**	-	-
					Ossidi di Zolfo (SO ₂)*	35**		
					Ossidi di Azoto (NO ₂)*	350		

* riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

** tali limiti di emissione si intendono automaticamente rispettati considerato che viene utilizzato gas naturale.

impianto di abbattimento non conforme alla miglior tecnologia disponibile, ma struttura comunque utile alla mitigazione delle emissioni.

- I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).
- I consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.
- La sostituzione del materiale filtrante della verniciatura risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.
- Entro il 31 marzo di ogni anno la ditta è tenuta a presentare ad ARPAE la Dichiarazione Annuale di Conformità (Piano gestione solventi) ai valori limite di emissione relativamente all'esercizio dell'anno precedente secondo il "Modello DICH.COV" allegato, unitamente ai certificati delle analisi.
- La nuova emissione (E41) devono rientrare nel conteggio COV ai sensi dell'art. 275 D. Lgs 152/2006.
- Relativamente ai punti di emissione n. 12, 15, 18, 41, 31, 32, 35 nel caso siano rilevati superamenti dei limiti prescritti, l'azienda dovrà prevedere l'installazione di un idoneo sistema di assorbimento delle

S.O.V. (carboni attivi o post-combustore), previa presentazione ad ARPAE del relativo progetto.

8. **Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**

A) L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

B) Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, **entro tre anni dalla modifica della classificazione**, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

9. **Messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati**

In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione **n. E36, E37, E38, E39, E40, E41** devono essere eseguiti **tre campionamenti** nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

- Relativamente al punto di emissione **n. C** deve essere eseguito **un campionamento** alla data di messa a regime.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

10. **Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)**

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità**

indicata nella tabella al punto 1. "VALORI LIMITE DI EMISSIONE".

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

11. Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

12. Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

- Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

Misuratore istantaneo di pressione differenziale (sono esclusi da questo obbligo i filtri preposti alle cabine aperte dotate di abbattimento frontale a vista).

13. Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale

- dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

14. **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti uguali
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti in cui è suddiviso il lato

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;

- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

15. **Accessibilità dei punti di prelievo**

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

16. **Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati**

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

17. **Metodi di misura, campionamento ed analisi**

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)

Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Documenti di riferimento: planimetria emissioni (rif. prot. Arpae n. 172306 del 30/09/2025 "TAV2_SITUAZIONE_FUTURA")

Pratica Sinadoc 31063/2025

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di Mirandola**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **AUTOCARROZZERIA IMPERIALE SRL**, presso lo stabilimento sito in **via GRAMSCI n. 337 e via PUNTA n. 5 a MIRANDOLA (MO)**, svolge l'attività di verniciatura, controllo qualità finitura e ritocco di carrozzerie di automobili.

Dalla valutazione di impatto acustico allegata alla precedente domanda di Autorizzazione Unica Ambientale si rileva che:

- l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore da assoggettare, ai sensi della normativa sopra citata, al titolo abilitativo comunicazione o nulla osta acustico;
- le sorgenti di rumore sono attive in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00);
- l'area dello stabilimento, secondo la classificazione acustica del Comune di Mirandola, è stata attribuita ad una classe IV – area ad intensa attività umana - con limiti pari a 65 dBA di giorno e 55 dBA di notte; le aree circostanti, all'interno delle quali sono stati individuati i ricettori residenziali, sono state assegnate sia ad una classe III – area mista - con limiti pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte che alla UTO di classe IV;
- i livelli sonori stimati mostrano il rispetto del valore limite di zona attribuito alla classe IV (al confine aziendale) e alla classe III (in facciata ai ricettori). I dati evidenziano che il rumore ambientale misurato/stimato nelle postazioni in facciata ai ricettori R1 ed R6 risente in maniera predominante del contributo del traffico circolante su Via Punta. Relativamente al rispetto del criterio differenziale in facciata ai ricettori considerati, si rileva il superamento del valore limite diurno nei confronti del ricettore R4, fabbricato nel quale sono localizzati dei locali adibiti ad uffici.

Pertanto nel precedente atto sono state impartite delle prescrizioni, ottemperate dalla ditta (prot. Arpae n. 190947 del 10/11/2023).

In merito a tale documentazione Arpae-Presidio Territoriale di Carpi con prot. Arpae n. 28334 del 13/02/2024 ha dato riscontro alla richiesta di contributo tecnico (prot. 195766 del 17/11/2023), da cui si rileva che:

Esaminato il documento, redatto in data 17/10/2023, relativo ai rilievi fonometrici effettuati in data 04 e 12 ottobre 2023 in ottemperanza a quanto prescritto nell'Allegato RUMORE, di cui alla Determinazione AUA n. 4475/2023.

Come richiesto nella determinazione AUA,

- è stata effettuata un'indagine fonometrica di collaudo, mediante misure in campo al confine aziendale (postazioni di misura S5, S6 e S7) e in facciata al ricettore R4 (locale Ufficio), allo scopo di verificare il rispetto dei valori limite d'immissione (assoluto e differenziale) in seguito all'esecuzione delle opere di mitigazione per contenere la rumorosità ambientale correlata al funzionamento degli impianti (4 ventilatori centrifughi e 2 bruciatori a metano e 2 nuovi camini di espulsione) posizionati sotto la tettoia sul confine ovest;
- è stato progettato e realizzato l'intervento di mitigazione consistente nella cappottatura (tramite l'utilizzo di pannellature sandwich e grate di aerazione) da posizionare in prossimità dei gruppi di filtrazione installati nell'ambiente esterno; è stato, altresì, prevista l'installazione di motori "inverter" sui motori dei gruppi di filtrazione per contenere la rumorosità intrinseca dei motori; allo scopo nello studio è stata fornita adeguata documentazione fotografica.

Riguardo i benefici acustici, come descritto nello studio previsionale allegato all'istanza di AUA (SUAP 680/2022), l'intervento proposto deve assicurare un "abbattimento minimo pari ad almeno 15 dB(A)" sulle sorgenti in esame, allo scopo "di raggiungere un livello di pressione in facciata al ricettore R4 pari a 49,7 dB(A)"; quanto sopra a fronte di un Livello di rumore residuo misurato in facciata di R4 pari a 47.6 dBA, come si evince dalla tabella sottostante.

Ricettore	Piano	Livello Ambientale LA [dB(A)]	Livello Residuo LR [dB(A)]	LA-LR	Limite
R1	P.T.	63,4	63,3	0,1	5
	P.P.	63,7	63,6	0,1	5
R2	P.T.	52,2	50,1	2,1	5
	P.P.	54,8	53,1	1,7	5
R3	P.T.	53,2	50,8	2,4	5
	P.P.	55	53,8	1,2	5
	P.S.	55,6	54,4	1,2	5
R4	P.P.	63,3	47,6	15,7	5
R5	P.T.	57,7	57,2	0,5	5
	P.P.	58,8	58,3	0,5	5
R6	P.T.	63,4	63,3	0,1	5
	P.P.	63,7	63,6	0,1	5

Tabella 3 Verifica del limite differenziale in periodo diurno

Rispetto a quanto sopra descritto,

- tenuto conto che rispetto alle opere di bonifica proposte nello studio previsionale è stato eseguito un ulteriore intervento mitigatorio (installazione di motori "inverter" sui motori dei gruppi di filtrazione per contenere la rumorosità intrinseca dei motori),
- preso atto che nel documento di collaudo fornito sono state effettuate delle misure fonometriche "ante e post" operam (prima e dopo l'installazione del cabinato fonoisolante - fonoassorbente e dei motori inverter);
- rilevato che i benefici acustici ipotizzati (15 dBA) sono più contenuti a fronte però di Livelli medi "ante operam" più contenuti rispetto a quelli prospettati;
- considerati i livelli sonori misurati al confine aziendale nello scenario "post operam"

Tab. 2 – Livelli ambientali - confronto con i limiti assoluti d'immissione e di emissione

posizione	Leq (dBA)	L95 (dBA)	Limiti assoluti immissione (dBA)	Limiti assoluti emissione (dBA)	Rispetto limite immissione	Rispetto limite emissione
S5	49.8	47.5	65	60	SI	SI
S6 /R4	56.5	55.7	65	60	SI	SI
S7	52.9	50.1	65	60	SI	SI

- considerato, altresì, il livello sonoro misurati all'interno del ricettore (ufficio commerciale) a finestre aperte, che mostra la non applicabilità del criterio differenziale in quanto si attesta al di sotto del valore soglia (50 dBA) previsto nel periodo di riferimento diurno;

Tab. 3 – Verifica del limite differenziale

Posizione	Finestre	Livello ambientale dB(A)	Differenziale (dBA)	Limite (dBA)	Rispetto del limite
R4	Aperte	49.0	NON APPLICABILE	5	SI

dall'esame dei livelli sonori forniti si evince il sostanziale rispetto del valore limite di immissione assoluto diurno (70 dBA) stabilito nell'AUA e del valore limite d'immissione differenziale diurno (5 dBA), misurabile all'interno dei locali abitativi, nei confronti del ricettore R4.

Ciò nonostante, si evidenzia una potenziale criticità nei confronti del ricettore dovuta alla possibile variabilità del rumore ambientale in particolari condizioni climatiche/ambientali.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 4475 del 06/09/2023;

RICHIAMATO il parere collaudo acustico relativo alla prescrizioni ottemperate dalla ditta (prot. Arpae n. 190947 del 10/11/2023) reso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 28334 del 13/02/2024;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA,

VISTA la dichiarazione della ditta, rilasciata ai sensi della L. 447/1995 e del DPR 227/2011 e con le modalità di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, che attesta che le modifiche proposte non comportano il superamento dei limiti stabiliti dalla normativa di settore come da valutazione del tecnico abilitato in acustica datata 08/08/2025.

SI RITIENE POSSIBILE RILASCIARE NULLA OSTA all'esercizio delle attività rumorose, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. l'esercizio delle sorgenti sonore dovrà essere limitata al solo periodo diurno (06-22);
2. in fase di esercizio devono essere mantenute modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto, tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;
3. **dovrà essere istituito un registro cartaceo/elettronico dei "controlli" da effettuare sulle sorgenti sonore;** in particolare dovrà essere verificato periodicamente (**semestrale o all'occorrenza**) lo stato di usura degli impianti/strutture, intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di esse provocasse un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione delle stesse qualora necessario;
4. qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.